

Milano



Comune
di Milano

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO E DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO

Approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 1 del 28 gennaio 2016

Regolamento per l'elezione del Presidente del Municipio e del Consiglio di Municipio

Articolo 1

1. In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo Statuto del Comune di Milano, e nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, il presente Regolamento disciplina le procedure per l'elezione diretta del Presidente del Municipio e del Consiglio di Municipio.

Articolo 2

1. Alle elezioni del Presidente del Municipio e del Consiglio di Municipio si applica, per quanto non previsto dallo Statuto del Comune di Milano e dal presente Regolamento, la normativa statale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché il capo IV del D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.

Articolo 3

1. Il Consiglio di Municipio è composto dal Presidente del Municipio e da 30 (trenta) Consiglieri.
2. Il numero di Consiglieri del Municipio sarà proporzionalmente rideterminato in caso di revisione dell'assetto territoriale municipale vigente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 4

1. Ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere Municipale, riportante il nominativo del candidato alla carica di Presidente del Municipio, deve comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere e non inferiore a due terzi, arrotondato all'unità superiore in presenza di una cifra decimale uguale o superiore a 50 (cinquanta) centesimi.
2. In ogni lista la quota massima del genere più rappresentato non può superare i due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato contenga una cifra decimale superiore a 50 (cinquanta) centesimi.
3. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio di Municipio e delle collegate candidature alla carica di Presidente del Municipio deve essere sottoscritta da non meno di 300 (trecento) e da non più di 600 (seicento) elettori appartenenti al Municipio. Le liste dei candidati al Consiglio di Municipio presentate con il medesimo contrassegno di una lista presentata per il Consiglio comunale nella stessa tornata elettorale, sono esonerate dalla raccolta delle sottoscrizioni a sostegno della presentazione.
4. All'atto della presentazione ciascuna lista deve dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Presidente del Municipio. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente.

Articolo 5

1. La presentazione della lista dei candidati è corredata dalla seguente documentazione:

- a) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati con:
- l'indicazione del nominativo del candidato alla carica di Presidente del Municipio;
 - l'indicazione dei delegati incaricati di:
 - designare i rappresentanti di lista;
 - dichiarare il collegamento con il candidato Presidente e con le eventuali altre liste collegate;
 - assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e del candidato alla carica di Presidente su convocazione della Commissione Elettorale Circondariale.

Nel caso in cui, ai sensi del precedente articolo 4, comma 3, e dell'articolo 7, comma 3, del presente Regolamento, la lista sia esonerata dalla raccolta delle sottoscrizioni a sostegno della presentazione la dichiarazione suddetta deve essere sottoscritta da un elettore del Municipio.

I sottoscrittori debbono essere iscritti nelle liste elettorali di una sezione del Municipio; la loro firma deve essere apposta su appositi moduli, recanti sia il contrassegno a colori della lista, sia il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi del documento di identificazione dei sottoscrittori stessi. Le firme debbono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° (centottantesimo) giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della propria lista non sono valide;

- b) i certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali di una sezione del Municipio;
- c) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di Presidente del Municipio, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità, a norma dell'art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, la dichiarazione di non aver accettato la candidatura a Presidente in altro Consiglio di Municipio, nonché la dichiarazione di collegamento con le liste che lo sostengono;
- d) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di Consigliere di Municipio contenente:
- la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità, a norma dell'art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235;
 - la dichiarazione di aver o non aver accettato la candidatura in altro Consiglio di Municipio;
- e) i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- f) per le sole liste che recano il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante in una delle due Camere o al Parlamento Europeo, o che sia costituito in gruppo parlamentare alla data di indizione dei comizi elettorali, la dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal Segretario locale, provinciale o regionale del partito o gruppo politico attestante che le liste e le candidature sono presentate in nome e per conto del medesimo. La suddetta carica di Presidente o Segretario locale, provinciale o regionale deve risultare da apposita attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio;
- g) n. 3 (tre) modelli di contrassegno, anche figurato, a colori, di cm 10 (dieci) di diametro e n. 3 modelli come i precedenti di cm 3 (tre) di diametro;
- h) il programma amministrativo, da pubblicare all'Albo Pretorio, sottoscritto dal candidato alla carica di Presidente del Municipio e controfirmato dai rappresentanti delle liste che appoggiano il candidato a Presidente di Municipio. In caso di collegamento tra liste il programma deve essere il medesimo;

- i) il bilancio preventivo di spesa, da pubblicare all'Albo Pretorio.

Articolo 6

1. Possono votare per le elezioni del Presidente del Municipio e del Consiglio di Municipio gli elettori iscritti in una sezione elettorale appartenente al Municipio stesso. Le modalità di voto di elezione del Presidente del Municipio e le modalità di attribuzione dei seggi alle liste sono le medesime previste per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. La scheda di votazione e i manifesti elettorali hanno le stesse caratteristiche della scheda e dei manifesti previsti per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, intendendosi sostituiti i candidati alla carica di Presidente del Municipio ai candidati Sindaci e le liste di candidati alla carica di Consigliere di Municipio alle liste di candidati alla carica di Consigliere comunale.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 93 bis, comma 3, dello Statuto comunale, le operazioni di votazione si svolgono contestualmente a quelle del Consiglio comunale. Le operazioni di scrutinio devono concludersi entro le 12 ore successive alla conclusione delle operazioni elettorali relative alla elezione del Consiglio comunale.

Articolo 7

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 93 bis, comma 3, dello Statuto si procede alla elezione anticipata del Presidente del Municipio e del Consiglio di Municipio.
2. Per la presentazione delle candidature si applica quanto previsto nel precedente art. 5.
3. In caso di elezione anticipata del Presidente del Municipio e del Consiglio di Municipio le operazioni di voto si svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e le operazioni di scrutinio devono concludersi entro 12 ore dal loro inizio.
4. Gli onorari dei componenti dell'Ufficio Elettorale di Sezione sono i medesimi previsti per i componenti dell'Ufficio Elettorale di Sezione per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Articolo 8

1. La proclamazione dei candidati eletti è effettuata dagli Uffici Centrali Municipali ai quali devono pervenire, da ciascuna sezione dei Municipi, il verbale delle operazioni di sezione e le schede votate. Ciascun Ufficio Centrale Municipale è presieduto da un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale ed è composto da 4 (quattro) elettori idonei all'Ufficio di Presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'apposito Albo, e un Segretario, nominati dal Presidente del Tribunale.
2. Gli onorari dei componenti dell'Ufficio Centrale Municipale sono i medesimi previsti per i componenti dell'Ufficio Centrale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Articolo 9

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del medesimo e si applica a decorrere dalla prima tornata elettorale amministrativa utile per l'elezione degli organi dei Municipi; dallo stesso giorno è abrogato il Regolamento Comunale per l'elezione dei Consigli di Zona.